



STUDIO REGIS

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

NOTIZIARIO PER IMPRESE E NON SOLO

EDIZIONE DI
MARZO 2023

[LEGGI I NOSTRI APPROFONDIMENTI](#)

INFORMAZIONI UTILI – MARZO 2023

	IN EVIDENZA	<ul style="list-style-type: none"> • Notizie in sintesi 	Pag. 2
	APPROFONDIMENTI	<ul style="list-style-type: none"> • Richiesta del rimborso Iva annuale • Divieto di compensazione orizzontale in presenza di debiti erariali • Compensazione di crediti tributari (non Iva) oltre € 5.000,00 • Compensazione orizzontale del credito Iva • Limite di € 2 milioni per compensazione orizzontale • Tassa piatta incrementale (flat tax) per l'anno 2023 	Pag. 4 Pag. 5 Pag. 6 Pag. 7 Pag. 8 Pag. 9
	STRUMENTI OPERATIVI	<ul style="list-style-type: none"> • Scadenze fiscali 2023 	Pag. 10
	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ	<ul style="list-style-type: none"> • Scadenze e adempimenti di bilancio • Versamento tassa annuale libri sociali 2023 • Stampe obbligatorie libri sociali • Contabilizzazione dell'autoliquidazione Inail 	Pag. 13 Pag. 14 Pag. 15 Pag. 16
	NON SOLO IMPRESA	<ul style="list-style-type: none"> • Domanda di adesione alla rottamazione-quater • Domanda per definizione agevolata delle controversie pendenti • Tassi di usura 	Pag. 17 Pag. 18 Pag. 19
	AGEVOLAZIONI	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisto "prima casa" senza imposte per giovani under 36 anni 	Pag. 20
	SCADENZARIO	<ul style="list-style-type: none"> • Principali adempimenti mese di marzo 2023 	Pag. 21


IN EVIDENZA
NOTIZIE IN SINTESI
BLOCCO CESSIONE DEI CREDITI E SCONTO IN FATTURA

Il D.L. 16.02.2023, n. 11 ha abrogato la possibilità di esercitare le opzioni per la cessione e/o l'ottenimento dello sconto in fattura, a decorrere dal 17.02.2023. Contestualmente è stata introdotta una clausola di salvaguardia che consente di continuare a esercitare l'opzione per la cessione della detrazione o lo sconto sul corrispettivo, di cui all'art. 21, lettere a) e b) del D.L. 34/2020, con riferimento a tutti gli interventi, di cui al c. 2, per i quali, in data anteriore al 17.02.2023, risultino già presentati i titoli abilitativi o, nel caso dell'edilizia libera, siano iniziati i lavori.

CESSIONE BONUS EDILIZI E ONERE DELLA PROVA

Dalla lettura del D.L. 11/2023 emerge che spetta al Fisco l'onere della prova che il cessionario di un credito derivante da bonus edilizi abbia agito, in sede di acquisto, con grave negligenza. Ciò dovrà essere sempre fatto con adeguati argomenti ed evidenze anche qualitative, compresi i casi di mancato possesso da parte del cessionario della totalità della documentazione attestante la spettanza della detrazione richiesta dalla normativa.

PROROGHE BONUS BENI STRUMENTALI, AGEVOLAZIONI PRIMA CASA E CONCESSIONI BALNEARI

È stata approvata la legge di conversione del Decreto Milleproroghe. Tra le misure introdotte, si ricorda la proroga al 30.11.2023 del termine per accedere al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, con le agevolazioni in vigore nel 2022, nel caso in cui le imprese abbiano ordinato entro il 31.12.2022 e pagato un acconto non inferiore al 20% dei beni strumentali materiali 4.0 e materiali e immateriali ordinari.

Tra le altre, sono state introdotte la proroga al 30.06.2023 dell'estensione della garanzia massima dell'80%, a valere sul fondo di garanzia, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie per l'acquisto della "prima casa" e quella di un ulteriore anno delle attuali concessioni balneari.

COMUNICAZIONE TAX CREDIT ENERGIA 2022

L'Agenzia delle Entrate ha reso noto il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione dei tax credit energia maturati nel 2022, approvando lo specifico modello e le relative istruzioni di compilazione. Nel documento si ricorda che, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito d'imposta residuo, entro il 16.03.2023 le imprese beneficiarie dovranno inviare

all'Agenzia un'apposita comunicazione dell'importo del tax credit maturato nell'esercizio 2022, salvi i casi in cui lo stesso sia stato interamente compensato o ceduto a terzi.

AGGIORNATA LA BLACK LIST UE

La legge di Bilancio 2023, modificando l'art. 110, c. 9-bis e seguenti del Tuir, ha cambiato, a partire dal 2023, le regole per la gestione dei costi derivanti dai Paesi non cooperativi ai fini fiscali, redatte dall'Unione Europea.

I Paesi sono quelli presenti nella lista degli Stati non cooperativi ai fini fiscali, periodicamente aggiornata dal Consiglio d'Europa, che in data 14.02.2023 ha comunicato di avere inserito 4 nuovi Stati: Russia, Isole Vergini Britanniche, Costa Rica e Isole Marshall. Tali Paesi si aggiungono ai dodici già presenti nella lista: Samoa Americane, Anguilla, Bahamas, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad e Tobago, Turks e Caicos, Isole Vergini Americane e Vanuatu.

Quindi, alla luce di tale aggiornamento della lista, le imprese dovranno aggiornare, con celerità, i propri sistemi di monitoraggio dei costi provenienti dai fornitori residenti in tali Stati, avendo cura di verificare anche la conformità dei relativi prezzi al valore normale. Tutto ciò al fine di correttamente indicare tali costi separatamente nei prospetti contenuti nelle dichiarazioni dei redditi.

RIMBORSO IVA

L'Agenzia delle Entrate, nella risposta all'interpello n. 217/2023, ha consentito la conversione del credito Iva trimestrale chiesto a rimborso e non ancora ottenuto in credito scomputabile, anche dopo il termine di scadenza per la presentazione della corrispondente dichiarazione annuale; se, però, il rimborso è in fase di esecuzione, avendo l'ufficio ultimato l'istruttoria e richiesto al contribuente la garanzia prevista dalla legge, l'intressato deve formalizzare la rinuncia e attendere dall'ufficio il provvedimento di diniego con l'autorizzazione alla ripresa del credito.

REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI PER INVERSIONE CONTABILE

Il provvedimento dall'Agenzia delle Entrate 30.01.2023 prevede che, in relazione alle violazioni formali in materia di inversione contabile dell'Iva, per la definizione agevolata, è sufficiente effettuare il pagamento della somma dovuta (€ 200 per periodo d'imposta), mentre non è necessario procedere alla rimozione delle irregolarità.

SANZIONE PER PIÙ DICHIARAZIONI IMU E TARI NON PRESENTATE

La Cassazione, con sentenza n. 998/2023, ha affermato che il contribuente che non presenta la dichiarazione Imu e Tari per più annualità deve essere assoggettato a una sola sanzione, trattandosi di violazioni della stessa indole ripetute per diversi periodi d'imposta. Le violazioni devono essere contestate per ogni annualità, anche se l'obbligo dichiarativo è unico, ma al soggetto passivo del tributo deve essere irrogata una sola sanzione con gli aumenti previsti dalla legge.

MORTE DEL BENEFICIARIO DELLE DETRAZIONI PER SPESE SANITARIE

L'Agenzia delle Entrate, rispondendo all'interpello n. 192/2023, ha affermato che, diversamente dai bonus edilizi, le rate non godute delle spese sanitarie non possono essere trasferite all'erede, poiché non vi è un'apposita disposizione di legge in tal senso.



IN EVIDENZA

NOTIZIE IN SINTESI**ROTTAMAZIONE-
QUATER FRAZIONATA**

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in merito alla gestione della definizione agevolata delle cartelle esattoriali di cui all'art. 1, cc. 231-252 L. 197/2022, ha chiarito che, in caso di presentazione di più istanze di rottamazione per carichi diversi (in modalità frazionata), i contribuenti riceveranno più piani di dilazione e non un'unica rateizzazione omnicomprensiva. Inoltre, qualora vi siano all'interno delle domande trasmesse sia carichi definibili sia debiti non rottamabili, poichè non rientranti nel perimetro della definizione agevolata, non vi sarà lo scarto integrale dell'istanza ma vi sarà l'accoglimento parziale della richiesta solo per i carichi definibili.

**COMPONENTI POSITIVI
DI BENI NON INERENTI
ALL'ATTIVITÀ**

La Cassazione, con la sentenza n. 4365/2023, afferma che se un bene non è inerente rispetto all'attività esercitata, anche i componenti positivi derivanti dall'utilizzo dello stesso bene devono essere considerati esclusi dalla disciplina del reddito d'impresa, così come previsto per i relativi costi, che risultano indeducibili.

**ACCERTAMENTO
DELLA PLUSVALENZA
IMMOBILIARE**

La sentenza della Cassazione n. 4105/2023 ha affermato che, in tema di imposte sui redditi, la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 5, c. 3 D.Lgs. 147/2015 esclude che l'Amministrazione Finanziaria possa determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili e di aziende solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria o catastale, dovendo l'Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l'accertamento del maggiore corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente. Vi è quindi un doppio binario tra l'imposta di registro e le imposte sui redditi.

**DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLE
LIPE**

L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione 14.02.2023, n. 7/E, ha chiarito che anche l'omesso o ritardato versamento dell'Iva risultante dalle comunicazioni trimestrali delle liquidazioni periodiche rientra nella definizione agevolata delle somme dovute in base al controllo automatizzato delle dichiarazioni annuali, secondo le disposizioni dell'art. 1, cc. 153-159 L. 197/2022.

**AUTORIZZAZIONE
A STIPULARE
ATTI PUBBLICI E
SCRITTURE PRIVATE
DAL NOTAIO**

Il Consiglio nazionale del Notariato, con un apposito studio, ha approfondito il tema dell'autorizzazione notarile nella riforma del processo civile ex D.Lgs. 149/2022. Dal 28.02.2023, infatti, oltre al giudice, anche il notaio può fornire l'autorizzazione a stipulare atti pubblici e scritture private in cui intervengono soggetti minorenni oppure adulti che non hanno capacità di agire o comunque privi di autonomia, oppure quando la stipula riguarda beni ereditari.



RICHIESTA DEL RIMBORSO IVA ANNUALE

Il rimborso del credito emergente dalla dichiarazione annuale deve essere chiesto mediante la compilazione del rigo VX4. **È pari a € 30.000 l'importo dei rimborsi che possono essere eseguiti senza prestazione di garanzia.** Per gli importi superiori a € 30.000 la garanzia è alternativa alla presentazione della dichiarazione munita di visto di conformità (o sottoscrizione dell'organo di controllo) e di dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali e di versamento dei contributi per rimborsi chiesti da soggetti non "a rischio". Devono, pertanto, essere considerate separatamente la soglia di € 5.000, oltre la quale è richiesta l'apposizione del visto di conformità per le **compensazioni**, e quella di € 30.000, prevista per i **rimborsi**. Per quanto riguarda le somme in compensazione il riferimento è all'utilizzo e non all'ammontare complessivo del credito. La quota parte del rimborso per la quale il contribuente intende utilizzare la procedura semplificata di rimborso, cumulata con gli importi che sono stati o che saranno compensati nel corso dell'anno nel modello F24, non può superare il **limite di € 2.000.000**.

SOGGETTI INTERESSATI	Contribuenti Iva che intendono richiedere il rimborso del credito d'imposta emergente dalla dichiarazione annuale.												
	Società non operative	<ul style="list-style-type: none"> L'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione annuale Iva non è ammessa al rimborso per le società non operative, né può costituire oggetto di compensazione o di cessione ai sensi dell'art. 5, c. 4-ter D.L. 70/1988. Il credito può essere solo riportato nell'anno successivo e utilizzato nelle liquidazioni Iva periodiche. Se la società non operativa per 3 esercizi consecutivi effettua operazioni Iva inferiori all'ammontare dei ricavi presunti, il credito non potrà più essere "riportato in avanti" a scampo dell'Iva a debito relativa ai periodi successivi. 											
MODALITÀ DI RICHIESTA	Quadro VX	<ul style="list-style-type: none"> Consente la richiesta di rimborso del credito Iva mediante la presentazione della dichiarazione annuale. La presentazione della dichiarazione annuale completa del rigo VX4 si configura, quindi, quale adempimento necessario al fine di consentire l'erogazione del rimborso. 											
	Termini	La dichiarazione Iva 2023 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1.02.2023 e 2.05.2023 (il 30.04 cade di domenica) .											
IPOTESI DI RIMBORSO	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Cessazione di attività.</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">Importi anche inferiori a € 2.582,28</td> </tr> <tr> <td>Minore eccedenza detraibile del triennio.</td> </tr> <tr> <td>Aliquota media acquisti superiore a quella delle operazioni effettuate.</td> <td rowspan="5" style="text-align: center;">Importo minimo € 2.582,28</td> </tr> <tr> <td>Operazioni non imponibili superiori al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate.</td> </tr> <tr> <td>Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche.</td> </tr> <tr> <td>Operazioni non soggette all'imposta.</td> </tr> <tr> <td>Esportazioni e operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli.</td> </tr> <tr> <td>Rappresentante fiscale di soggetto non residente o soggetto estero identificatosi direttamente.</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Il rimborso può essere richiesto anche per una sola parte della differenza dell'Iva a credito.</td> </tr> </table>	Cessazione di attività.	Importi anche inferiori a € 2.582,28	Minore eccedenza detraibile del triennio.	Aliquota media acquisti superiore a quella delle operazioni effettuate.	Importo minimo € 2.582,28	Operazioni non imponibili superiori al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate.	Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche.	Operazioni non soggette all'imposta.	Esportazioni e operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli.	Rappresentante fiscale di soggetto non residente o soggetto estero identificatosi direttamente.	Il rimborso può essere richiesto anche per una sola parte della differenza dell'Iva a credito.	<p>Se l'eccedenza detraibile è superiore a € 2.582,28, il rimborso compete anche se è richiesto per un importo inferiore.</p>
Cessazione di attività.	Importi anche inferiori a € 2.582,28												
Minore eccedenza detraibile del triennio.													
Aliquota media acquisti superiore a quella delle operazioni effettuate.	Importo minimo € 2.582,28												
Operazioni non imponibili superiori al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate.													
Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche.													
Operazioni non soggette all'imposta.													
Esportazioni e operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli.													
Rappresentante fiscale di soggetto non residente o soggetto estero identificatosi direttamente.	Il rimborso può essere richiesto anche per una sola parte della differenza dell'Iva a credito.												



DIVIETO DI COMPENSAZIONE ORIZZONTALE IN PRESENZA DI DEBITI ERARIALI

L'art. 31, c. 1 D.L. 78/2010 ha introdotto, dal 1.01.2011, il **divieto** di utilizzo dei crediti relativi alle imposte erariali in **compensazione nel modello F24** in presenza di **imposte erariali iscritte a ruolo, di importo superiore a € 1.500,00**, per le quali sia scaduto il termine di pagamento. Il divieto sussiste solo per le compensazioni **orizzontali**.

Con D.M. 10.02.2011 è stato emanato il provvedimento attuativo, che consente il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte. Con tale compensazione il contribuente può azzerare le proprie posizioni debitorie iscritte a ruolo, in modo da procedere successivamente alla compensazione ordinaria mediante modello F24 del residuo credito con eventuali altri debiti. Per il pagamento dei debiti iscritti a ruolo mediante compensazione è stato istituito il **codice tributo RUOL**, da utilizzare nel modello **F24 Accise**, indicando la Provincia dell'ambito di competenza dell'Agente della riscossione che ha in carico il debito che si intende compensare. Si ricorda che l'art. 1, c. 99 L. 205/2017 ha introdotto un controllo dell'utilizzo del credito in compensazione nelle ipotesi di presenza di profili di rischio.

LIMITAZIONE ALLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI ERARIALI	Diritti iscritti a ruolo	Presenza di imposte erariali iscritte a ruolo di importo superiore a € 1.500,00 .	Per le quali sia scaduto il termine di pagamento .
	Vincolo	Il contribuente deve pagare, preventivamente, l'intero debito erariale iscritto a ruolo per il quale è scaduto il termine di pagamento, unitamente con i relativi accessori.	Condizione indispensabile per fruire della compensazione dei crediti erariali nel modello F24.
	Crediti erariali interessati	<ul style="list-style-type: none"> • Il divieto di compensazione opera in merito a: <ul style="list-style-type: none"> - imposte dirette (Irpef, Ires); - Irap; - addizionali alle imposte dirette; - Iva; - altre imposte indirette (es.: imposta di registro). 	
	Compensazione orizzontale	Il divieto riguarda esclusivamente l'ipotesi di compensazione "orizzontale" o "esterna", che interviene fra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24.	
IMPORTO LIMITE DI € 1.500,00	Limite di € 1.500,00	Il limite è costituito dall'ammontare complessivo degli importi iscritti a ruolo e non pagati, compresi anche i relativi accessori.	In essere al momento del versamento.
	Più cartelle	Nel caso di più cartelle, per importi e per scadenze diverse, occorrerà verificare il complessivo debito scaduto ancora in essere al momento dell'effettuazione del versamento.	
	Pagamento parziale	In caso di pagamento parziale avvenuto in data anteriore a quella in cui si intende procedere alla compensazione , occorrerà fare riferimento all'ammontare del debito residuo nel giorno di presentazione della delega modello F24.	
	Sanzione per inosservanza del divieto	In presenza di debito erariale scaduto di importo superiore a € 1.500,00 , al contribuente che utilizza in compensazione i crediti erariali si applica la sanzione del 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento.	Fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato.



COMPENSAZIONE DI CREDITI TRIBUTARI (NON IVA) OLTRE € 5.000,00

L'art. 3 D.L. 50/2017 ha previsto, per i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle **imposte sui redditi** e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'**Irap** e ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi per importi superiori a € 5.000 annui, l'obbligo di richiedere l'apposizione del **visto di conformità**, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa, relativamente alle società di capitali per le quali è esercitato il controllo contabile (art. 2409-bis Codice Civile), la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale, dai soggetti che esercitano il controllo contabile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 2, c. 2 D.M. 31.05.1999, n. 164. Il D.L. 124/2019 ha esteso anche alle imposte diverse dall'Iva l'obbligo (già previsto in ambito Iva) della preventiva presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge, per il relativo utilizzo. La legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) ha stabilito che, a regime, a decorrere dal 2022, il limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale è pari a € 2 milioni.

COMPENSAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI	Oggetto¹	<ul style="list-style-type: none"> ● Crediti relativi a: <ul style="list-style-type: none"> - imposte sui redditi; - addizionali alle imposte sui redditi; - ritenute alla fonte; - imposte sostitutive delle imposte sul reddito; - Irap. 	Per importi superiori a € 5.000 annui
		<input type="checkbox"/> Utilizzo in compensazione orizzontale.	
	Obbligo	<p>Richiedere l'apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.</p> <p><i>In alternativa</i></p> <p>Richiedere la sottoscrizione della dichiarazione, oltre che dal rappresentante legale, da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 2, c. 2 D.M. 31.05.1999, n. 164.</p>	Relativamente alle società di capitali per le quali è esercitato il controllo contabile di cui all'art. 2409-bis c.c.
LIMITE ALLE COMPENSAZIONI	Orizzontale	Il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è pari a € 2.000.000 .	
	Verticale	La compensazione tra tributi della medesima specie non soggiace a limiti di importo né al visto di conformità.	
PRESENTAZIONE PREVENTIVA DELLA DICHIARAZIONE	La compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'Irap, per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.		
	Non sono inclusi i crediti relativi alle ritenute alla fonte; pertanto, i crediti maturati in qualità di sostituti d'imposta restano esclusi dall'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per la loro fruizione.		
	Tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'Irap e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate .		
Nota¹	Sono esclusi dall'obbligo di apposizione del visto di conformità i crediti il cui presupposto non sia direttamente riconducibile alle imposte sui redditi e relative addizionali, quali i crediti aventi natura strettamente agevolativa.		



COMPENSAZIONE ORIZZONTALE DEL CREDITO IVA

Il limite oltre il quale la compensazione dei crediti Iva richiede l'apposizione del visto di conformità è pari a € 5.000. Pertanto, le **compensazioni orizzontali**, mediante modello F24, dei crediti Iva annuali o relativi a periodi inferiori all'anno, **per importi superiori a € 5.000,00 annui**, possono essere effettuate **dal 10° giorno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. Solo le compensazioni di importi inferiori a € 5.000,00 annui sono possibili dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce. È inoltre disposto l'obbligo, per i titolari di partita Iva, di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, a prescindere dall'importo del credito compensato. In merito al **rimborso del credito Iva**, la **soglia oltre la quale è necessario il visto è pari, invece, a € 30.000**. Per le **start up innovative** vige il limite più elevato di € 50.000. Si ricorda che con riferimento ai crediti Iva di importo non superiore a € 50.000 annui, in favore dei soggetti passivi che soddisfano determinati livelli di affidabilità conseguenti all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. ISA), vi è l'esonero dall'applicazione del visto di conformità [art. 9-bis, c. 11, lett. b) D.L. 50/2017].

COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA <ul style="list-style-type: none"> • Annuale • Infrannuale 	Importi annui fino a € 5.000,00	<p>La compensazione del credito Iva annuale, o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi fino a € 5.000,00 annui può essere effettuata a partire dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione o denuncia successiva².</p>
	Importi annui superiori a € 5.000,00¹	<p>La compensazione del credito Iva annuale o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi superiori a € 5.000,00 annui, può essere effettuata dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.</p>
	Modalità	<p>È richiesta l'apposizione del visto di conformità, relativamente alla dichiarazione o istanza (annuale o infrannuale) da cui emerge il credito, da parte di un soggetto abilitato; in alternativa, la dichiarazione deve essere sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale o dal rappresentante negoziale, dal soggetto che esercita il controllo contabile.</p> <p>Sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate i soggetti titolari di partita Iva che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva.</p>

Note

- Per le **società non operative**, comprese le società che dichiarano perdite fiscali per 5 periodi d'imposta consecutivi, o che sono in perdita per 4 periodi e dichiarano un reddito inferiore a quello minimo nel 5° periodo, l'art. 30, c. 4 L. 724/1994 prevede il **divieto di compensare il credito** che emerge dalla dichiarazione relativa all'anno in cui la società è qualificata come di comodo.
 - L'importo massimo dei crediti tributari e contributivi utilizzabili in compensazione nel mod. F24, ovvero rimborsabili, con procedura semplificata al concessionario della riscossione è pari a **€ 2.000.000**.
- ⁽¹⁾ Elevato a **€ 50.000** per le start up innovative [art. 10, c. 1, lett. a), n. 7-bis D.L. 78/2009], durante il periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese.
- ⁽²⁾ Il credito infrannuale di importo fino a € 5.000 può essere utilizzato in compensazione **dal giorno successivo alla presentazione del modello Iva TR trimestrale da cui emerge**.



LIMITE DI € 2 MILIONI PER COMPENSAZIONE ORIZZONTALE

Per le compensazioni orizzontali dei crediti fiscali mediante modello F24 e la richiesta di rimborso in modalità semplificata vige il limite di € 2 milioni per la compensazione orizzontale (art. 34, c. 1, 1° periodo L. 23.12.2000, n. 388).

TIPOLOGIA DI COMPENSAZIONI

Compensazione verticale

- Una prima forma di compensazione nei rapporti tra Amministrazione Finanziaria e contribuente è stata prevista con riferimento a **debiti e crediti riguardanti la medesima imposta** e con precisi limiti temporali: si tratta della compensazione verticale (detta anche "interna"), disciplinata dall'**art. 11 Tuir** per le imposte dirette e dall'**art. 30 D.P.R. 633/1972** per l'Iva.
- Con la compensazione verticale **si riporta un credito a un periodo successivo**, al fine di ridurre un debito sorto o che sorgerà nel medesimo periodo.

Compensazione orizzontale

I contribuenti possono eseguire i versamenti delle imposte, dei contributi dovuti all'Inps e delle altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli Enti previdenziali, utilizzando in compensazione "orizzontale" nel modello di versamento F24 i crediti dello stesso periodo, maturati nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche, fino a un ammontare annuo non superiore **€ 2 milioni** (limite previsto dall'art. 34, c. 1 L. 23.12.2000, n. 388).

COMPENSAZIONE ORIZZONTALE AI FINI IMPOSTE DIRETTE E IVA

- Il limite della soglia massima annua di compensazione, che vale per anno di presentazione del modello F24 e non per anno di formazione del credito, opera cumulativamente per tutti i crediti d'imposta.
- I crediti non utilizzati nel periodo sono rigenerati in dichiarazione.

- **È necessario rispettare i vincoli, nonché le formalità previste dalla vigente normativa al fine di potersi validamente avvalere dell'istituto della compensazione.**
- Si deve presentare preventivamente, quindi, la dichiarazione in caso di crediti relativi a imposte sui redditi, Iva e Irap, **di ammontare annuo superiore a € 5.000**, essendo necessaria la **preventiva presentazione della dichiarazione da cui emergono gli stessi crediti** e l'apposizione del **visto di conformità** ovvero la sottoscrizione dei soggetti cui è demandato il controllo contabile.

Sia il visto di conformità sia l'attestazione sono una dichiarazione di un professionista che attesta la corrispondenza del credito alle scritture contabili. La differenza tra i due documenti sta nel soggetto che le rilascia: il visto di conformità è rilasciato da un professionista (commercialista, consulente del lavoro, revisore contabile, ecc.), mentre l'attestazione è rilasciata soltanto dai soggetti ai quali è demandato il controllo contabile (ad esempio, revisori).

Sotto il profilo procedurale, **per le partite Iva è necessario pagare il modello F24 che espone la compensazione** mediante le procedure messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, senza possibilità di utilizzare i normali canali bancari (art. 3, c. 2 D.L. 124/2019).

- La compensazione orizzontale può essere effettuata:
 - **dal 1° giorno del periodo successivo** a quello in cui la dichiarazione si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva, **per importi inferiori o uguali a € 5.000**; ovvero
 - **dal 10° giorno successivo** a quello di **presentazione della dichiarazione** da cui lo stesso emerge, munita di visto di conformità ovvero sottoscrizione, **per importi superiori a € 5.000**.



TASSA PIATTA INCREMENTALE (FLAT TAX) PER L'ANNO 2023

La L. 197/2022 prevede che, per il solo anno 2023, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario, possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, un'imposta sostitutiva dell'Irpef e relative addizionali, calcolata con l'aliquota del 15% su una base imponibile, comunque non superiore a € 40.000, pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest'ultimo ammontare.

AMBITO APPLICATIVO	Soggettivo	Contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, cc. da 54 a 89 L. 190/2014.
	Temporale	Per il solo anno 2023.
TASSAZIONE	Alternativa	In luogo delle aliquote per scaglioni di reddito stabilite dall'art. 11 Tuir.
	Imposta	Imposta sostitutiva dell'Irpef e relative addizionali, calcolata con l'aliquota del 15% .
	Base imponibile	<ul style="list-style-type: none"> L'imposta sostitutiva è calcolata su una base imponibile, comunque non superiore a € 40.000, pari alla differenza tra: <ul style="list-style-type: none"> il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023; il reddito d'impresa e di lavoro autonomo d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022; la differenza è decurtata di un importo pari al 5% del reddito più elevato del triennio. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> La relazione illustrativa alla L. 197/2022 precisa che la decurtazione è applicata al maggiore dei redditi del triennio. Nel Videoforum 24.01.2023 l'Agenzia delle Entrate ha confermato tale interpretazione. </div>
DISPOSIZIONI APPLICABILI	Rilevanza del reddito	Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all'imposta sostitutiva.
DETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI 2024	Imposta del periodo precedente	<p>Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'Irpef e relative addizionali per il periodo d'imposta 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le nuove disposizioni.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pertanto, le imposte dovute per l'anno 2023 dovranno essere calcolate 2 volte: <ul style="list-style-type: none"> con l'applicazione della flat tax incrementale per determinare il saldo dell'anno (2023); senza agevolazione per determinare l'ammontare degli acconti dovuti per il 2024.


SCADENZE FISCALI 2023

Si presenta una lista delle principali scadenze fiscali connesse alla contabilità dei contribuenti.

	Periodo di riferimento	Scadenza	Proroga	Spunta	
Versamento mensile Iva, ritenute, contributi	Gennaio 2023	16.02.2023		✕	
	Febbraio 2023	16.03.2023		☒	
	Marzo 2023	17.04.2023		☒	
	Aprile 2023	16.05.2023		☒	
	Maggio 2023	16.06.2023		☒	
	Giugno 2023	17.07.2023		☒	
	Luglio 2023	21.08.2023		☒	
	Agosto 2023	18.09.2023		☒	
	Settembre 2023	16.10.2023		☒	
	Ottobre 2023	16.11.2023		☒	
	Novembre 2023	18.12.2023		☒	
	Dicembre 2023	16.01.2024		☒	
Versamento trimestrale Iva, contributi fissi Inps artigiani e commercianti	1° trimestre 2023	16.05.2023		☒	
	2° trimestre 2023	21.08.2023		☒	
	3° trimestre 2023	16.11.2023		☒	
	4° trimestre 2023	16.02.2024		☒	
	Iva solo soggetti trimestrali speciali				
Richiesta di rimborso - compensazione Iva infrannuale – Mod. TR	1° trimestre 2023	2.05.2023		☒	
	2° trimestre 2023	31.07.2023		☒	
	3° trimestre 2023	31.10.2023		☒	
Elenchi Intrastat	Gennaio 2023	27.02.2023		✕	
	Febbraio 2023	27.03.2023		☒	
	Marzo 2023	1° trimestre 2023	26.04.2023		☒
	Aprile 2023		25.05.2023		☒
	Maggio 2023		26.06.2023		☒
	Giugno 2023	2° trimestre 2023	25.07.2023		☒
	Luglio 2023		25.08.2023		☒
	Agosto 2023		25.09.2023		☒
	Settembre 2023	3° trimestre 2023	25.10.2023		☒
	Ottobre 2023		27.11.2023		☒
	Novembre 2023		27.12.2023		☒
	Dicembre 2023	4° trimestre 2023	25.01.2024		☒
Esterometro e comunicazione liquidazioni Iva	Comunicazione liquidazioni Iva 2023	4° trimestre 2022	28.02.2023		☒
		1° trimestre 2023	31.05.2023		☒
		2° trimestre 2023	2.10.2023		☒
		3° trimestre 2023	30.11.2023		☒
	OSS	4° trimestre 2023	28.02.2024		☒
		4° trimestre 2022	31.01.2023		☒
		1° trimestre 2023	30.04.2023		☒
	IOSS	2° trimestre 2023	31.07.2023		☒
		3° trimestre 2023	31.10.2023		☒
		Dicembre 2022	31.01.2023		☒
		Gennaio 2023	28.02.2023		☒
		Febbraio 2023	31.03.2023		☒
		Marzo 2023	30.04.2023		☒
		Aprile 2023	31.05.2023		☒
		Maggio 2023	30.06.2023		☒
		Giugno 2023	1.08.2023		☒
		Luglio 2023	31.08.2023		☒
		Agosto 2023	30.09.2023		☒
		Settembre 2023	31.10.2023		☒
Ottobre 2023	30.11.2023		☒		
Novembre 2023	31.12.2023		☒		



SCADENZE FISCALI 2023

	Periodo di riferimento	Scadenza	Proroga	Spunta
Comunicazioni spese sistema tessera sanitaria	Farmacie, parafarmacie, strutture sanitarie pubbliche e private, medici, odontoiatri, psicologi, ostetriche, infermieri, ottici, tecnici di radiologia medica e ottici per 2° semestre 2022	31.01.2023	22.02.2023	☒
	Spese veterinarie	16.03.2023		☒
	Spese 1° semestre 2023	2.10.2023		☒
Presentazione dichiarazioni annuali	Invio telematico CU/2023	16.03.2023		✕
	Invio telematico Mod. Iva/2023	2.05.2023		☒
	Invio telematico Mod. 730/2023	30.09.2023		☒
	Invio telematico Mod. 770/2023	31.10.2023		☒
	Invio telematico Mod. Redditi e Irap	30.11.2023		☒
Versamenti relativi a Redditi, Irap e Iva	Saldo annuale Iva 2022	16.03.2023	È possibile il differimento al termine di versamento delle imposte dirette con maggiorazione dello 0,40% per mese.	☒
	<ul style="list-style-type: none"> Saldo 2022 e 1° acconto 2023 imposte e contributi, cedolare secca e imposte sostitutive Diritto C.C.I.A.A. 	30.06.2023 - oppure - 31.07.2023 + magg. 0,40%		☒
	2° acconto 2023 imposte e contributi, cedolare secca e imposta sostitutiva	30.11.2023		☒
	Versamento acconto Iva 2023	27.12.2023		☒
Imposta sostitutiva rivalutazione TFR	Versamento saldo imposta sostitutiva rivalutazione TFR (anno 2022)	16.02.2023		✕
	Versamento acconto imposta sostitutiva 2023 rivalutazione TFR	18.12.2023		☒
Altri adempimenti	Bonus pubblicità - Dichiaraz. sostit. investimenti 2022	31.01.2023	9.02.2023	☒
	Dichiarazione rispetto limiti aiuti di Stato Covid-19	31.01.2023		☒
	Versamento saldo Inail 2022 e primo acconto 2023	16.02.2023		☒
	Istanza Inps regime agevolato contributivo (forfettari)	28.02.2023		☒
	Opzione cessione credito/sconto in fattura spese 2022	16.03.2023	31.03.2023	☒
	Versamento tassa annuale libri sociali	16.03.2023		☒
	Versamento 1 ^a /unica rata regolarizzazione irregolarità formali (art. 1, c. 167 L. 197/2022)	31.03.2023		☒
	Versamento 1 ^a /unica rata ravvedimento speciale (art. 1, c. 174 L. 197/2022)	31.03.2023		☒
	Versamento 1 ^a /unica rata istituti definitori (art. 1, c. 220 L. 197/2022)	31.03.2023		☒
	Bonus pubblicità 2023 - prenotazione spese	31.03.2023		☒
	Annotazione contabile estromissione immobili ditta individuale	31.05.2023		☒
	Versamento 2 ^a /3 ^a rata imposta sostitutiva rivalutazione alberghi 2021 e 2020	30.06.2023		☒
	Versamento 3 ^a rata imposta sostitutiva rivalutazione beni d'impresa 2020	30.06.2023		☒
	Versamento 2 ^a rata ravvedimento speciale	30.06.2023		☒
	Versamento 2 ^a rata istituti definitori	30.06.2023		☒
	Versamento 1 ^a rata controversie tributarie pendenti (art. 1, cc. 194-195 L. 197/2022)	30.06.2023		☒
	Versamento 1 ^a rata imposta sostitutiva assegnazioni e trasformazioni agevolate (art. 1, c. 105 L. 197/2022)	2.10.2023		☒
	Versamento 3 ^a rata ravvedimento speciale	2.10.2023		☒
	Versamento 3 ^a rata istituti definitori	2.10.2023		☒
	Versamento 2 ^a /3 ^a rata imposta sostitutiva rivalutazione terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2022 e al 1.01.2021	15.11.2023		☒
	Versamento 1 ^a /unica rata imposta sostitutiva rivalutazione terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2023	15.11.2023		☒
	Versamento 1 ^a rata imposta sostitutiva estromissione beni immobili ditte individuali (art. 1, c. 106 L. 197/2022)	30.11.2023		☒
	Versamento 2 ^a rata imposta sostitutiva assegnazioni e trasformazioni agevolate	30.11.2023		☒
Versamento 4 ^a rata ravvedimento speciale	20.12.2023		☒	
Versamento 4 ^a rata istituti definitori	20.12.2023		☒	


SCADENZE FISCALI 2023

	Periodo di riferimento	Scadenza	Proroga	Spunta	
Imposta di bollo su documenti informatici	Versamento imposta di bollo scritture contabili elettroniche	2.05.2023		<input checked="" type="checkbox"/>	
	Versamento imposta di bollo su fatture elettroniche	1° trimestre 2023	31.05.2023		<input checked="" type="checkbox"/>
		<i>Se imposta 1° trimestre è inferiore € 5.000</i>	30.09.2023		<input checked="" type="checkbox"/>
		2° trimestre 2023	30.09.2023		<input checked="" type="checkbox"/>
		<i>Se imposta di bollo del 1° e 2° trimestre è inferiore a € 5.000</i>	30.11.2023		<input checked="" type="checkbox"/>
		3° trimestre 2023	30.11.2023		<input checked="" type="checkbox"/>
	4° trimestre 2023	28.02.2024		<input checked="" type="checkbox"/>	
IMU	Versamento acconto 2023	16.06.2023		<input checked="" type="checkbox"/>	
	Dichiarazione variazioni 2021 e 2022	30.06.2023		<input checked="" type="checkbox"/>	
	Versamento saldo 2023	18.12.2023		<input checked="" type="checkbox"/>	
Versamento IVS	4° trimestre 2022 (fissi)	16.02.2023		<input checked="" type="checkbox"/>	
	1° trimestre 2023 (fissi)	16.05.2023		<input checked="" type="checkbox"/>	
	1° acconto 2023 (eccedenti minimale)	30.06.2023		<input checked="" type="checkbox"/>	
	1° acconto 2023 con maggiorazione 0,40% (eccedenti minimale)	31.07.2023		<input checked="" type="checkbox"/>	
	2° trimestre 2023 (fissi)	21.08.2023		<input checked="" type="checkbox"/>	
	3° trimestre 2023 (fissi)	16.11.2023		<input checked="" type="checkbox"/>	
	2° acconto 2023 (eccedenti minimale)	30.11.2023		<input checked="" type="checkbox"/>	
Versamento contributi Enasarco (case mandanti)	Versamento su provvigioni maturate 4° trimestre 2022	20.02.2023		<input checked="" type="checkbox"/>	
	Versamento FIRR maturato 2022	31.03.2023		<input checked="" type="checkbox"/>	
	Versamento su provvigioni maturate 1° trimestre 2023	22.05.2023		<input checked="" type="checkbox"/>	
	Versamento su provvigioni maturate 2° trimestre 2023	21.08.2023		<input checked="" type="checkbox"/>	
	Versamento su provvigioni maturate 3° trimestre 2023	20.11.2023		<input checked="" type="checkbox"/>	



SCADENZE E ADEMPIMENTI DI BILANCIO

Si schematizzano i principali adempimenti connessi al procedimento di formazione e di approvazione del bilancio di esercizio, evidenziandone i fondamentali aspetti operativi e le soluzioni ritenute più cautelative ai fini civilistici e fiscali. Si ricorda che è necessario depositare, presso il Registro delle Imprese, il bilancio compilato secondo lo standard Xbrl.

Società di capitali con collegio sindacale

Adempimenti	Scadenze indicative	Termini	
		Ordinari	Bilancio consolidato o particolari esigenze
<ul style="list-style-type: none"> Redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori: <ul style="list-style-type: none"> - stato patrimoniale; - conto economico; - nota integrativa; - rendiconto finanziario (se obbligatorio). 	Comunicazione al collegio sindacale, se istituito, entro i 30 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.	31.03 ¹	30.05 ¹
Redazione della relazione sulla gestione da parte degli amministratori (se obbligatoria).	Il bilancio deve restare depositato nella sede della società durante i 15 giorni che precedono l'assemblea e fino a che sia approvato.		
Comunicazione del bilancio e della relazione agli organi di controllo.			
Deposito del bilancio e delle relazioni degli amministratori e degli organi di controllo nella sede della società, unitamente ad altri eventuali allegati.	Entro i 15 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. E fino a quando il bilancio non sia approvato.	15.04 ¹	14.06 ¹
Spedizione raccomandata ai soci per convocazione dell'assemblea ² .	Entro gli 8 giorni precedenti l'adunanza.	22.04 ¹	21.06 ¹
Assemblea di approvazione del bilancio ³ .	Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio ⁴ .	30.04 ¹	29.06 ¹
Deposito del bilancio e degli allegati nel Registro delle Imprese (via telematica).	Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio.	30.05 ¹	29.07 ¹
Presentazione della dichiarazione dei redditi in via telematica.	Entro l'ultimo giorno del 11° mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta.	30.11	Se l'esercizio coincide con l'anno solare.
Annotazione e sottoscrizione del bilancio sul libro degli inventari.	Entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.	È regolare la tenuta con sistemi elettronici dei registri anche se non materializzati su supporti cartacei nei termini di legge.	

Note

- In caso di anno bisestile si toglie un giorno.
- L'atto costitutivo determina i modi di convocazione dell'assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza, la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata, spedita ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese (art. 2479-bis c.c.).
- L'atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.
- Entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio**, se previsto dallo statuto, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società (art. 2478-bis e art. 2364, c. 2 c.c.).



VERSAMENTO TASSA ANNUALE LIBRI SOCIALI 2023

Entro il 16.03 le società di capitali, società consortili, aziende speciali degli enti locali e consorzi tra enti devono provvedere al versamento della tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione e numerazione dei registri in misura forfettaria, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

SOGGETTI INTERESSATI	Società di capitali	<ul style="list-style-type: none"> • S.r.l. • S.r.l.s. • S.p.a. • S.a.p.a. 	
	Altri soggetti obbligati	<ul style="list-style-type: none"> • Società di capitali in liquidazione ordinaria. • Società di capitali in procedura concorsuale, se permane l'obbligo di tenuta dei libri (con esclusioni delle società fallite): <ul style="list-style-type: none"> - concordato preventivo; - liquidazione coatta amministrativa; - amministrazione straordinaria. • Società consortili. • Aziende speciali degli enti locali e consorzi tra enti. 	
	Soggetti esonerati	<ul style="list-style-type: none"> • Società cooperative. • Società di mutua assicurazione. • Consorzi che non hanno la forma di società consortile. 	<ul style="list-style-type: none"> • Il curatore fallimentare non è tenuto alla redazione delle scritture contabili previste dall'art. 2214 c.c., dovendo istituire quelle previste dalla legge fallimentare, che devono essere vidimate dal giudice delegato "senza spese" (Tribunale Torino, ord. 19.02.1996). • Non sussisterebbe, invece, secondo la tesi ministeriale (C.M. 108/1996, risposta 12.1.3), l'ipotesi di esonero dal pagamento della tassa annuale forfettaria di concessione governativa.
IMPORTO	Misura forfettaria	Indipendentemente dal numero dei libri o pagine utilizzati durante l'anno.	
	Capitale sociale/Fondo di dotazione al 1.01.2022	Fino a € 516.456,90 Oltre € 516.456,90	€ 309,87 € 516,46
VERSAMENTO	Mod. F24 - sezione Erario	Codice tributo: 7085 Periodo di riferimento: 2023	Entro il 16.03.2023
	Compensazione	<ul style="list-style-type: none"> • L'importo può essere compensato con eventuali crediti disponibili. • In ogni caso, deve essere presentato il mod. F24, anche se a zero. 	
	Società costituite dopo il 1.01.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Versamento della tassa annuale con bollettino di c/c postale n. 6007, intestato all'Agenzia delle Entrate, Centro operativo di Pescara. • L'attestazione deve essere esibita all'Agenzia delle Entrate al momento della presentazione della dichiarazione di inizio attività. 	



STAMPE OBBLIGATORIE LIBRI SOCIALI

Si elencano i principali verbali da stampare sui libri sociali delle società a responsabilità limitata.

ADEMPIMENTI OBBLIGATORI

LIBRO SOCI	<ul style="list-style-type: none"> • Dal 2009, ai sensi dell'art. 16 L. 2/2009, non è più obbligatorio per S.r.l. e S.r.l.s. • Rimane l'obbligo per le S.p.a. e S.a.p.a. 	
LIBRO VERBALI ASSEMBLEE SOCI	<ul style="list-style-type: none"> • Atto costitutivo e statuto. • Variazioni atto costitutivo e statuto. • Determinazione compensi organo amministrativo. • Variazione compensi organo amministrativo. • Costituzione TFM. • Approvazione bilancio esercizio (120/180 giorni chiusura esercizio). 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Nomina organo amministrativo. • Determinazioni inerenti finanziamenti soci. • Determinazioni inerenti l'ammissione o l'esclusione dei soci. • Assunzione partecipazioni nazionali/estere. • Determinazioni inerenti materie riservate ai soci dalla legge o dallo statuto. 	
LIBRO VERBALI ORGANO AMMINISTRATIVO	<ul style="list-style-type: none"> • Redazione progetto di bilancio (30 giorni prima assemblea). • Relazione sulla gestione (derogabile in caso di bilancio abbreviato). 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Deleghe per operazioni bancarie. • Delega per cessione automezzi. • Assunzione partecipazioni nazionali/estere. • Approvazione preventivi di costo e sottoscrizione contratti. • Investimenti. • Determinazioni inerenti materie riservate all'organo amministrativo dalla legge o dallo statuto. 	
	<table border="1"> <tr> <td style="background-color: #d9d9d9;">Nota bene</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • In presenza di amministratore unico è comunque consigliabile istituire il libro verbali, nel quale saranno riportate le determinazioni dell'amministratore medesimo. • Si ricorda, peraltro, che la norma non prevede espressamente l'istituzione di tale libro qualora manchi l'organo collegiale. </td> </tr> </table>	Nota bene
Nota bene	<ul style="list-style-type: none"> • In presenza di amministratore unico è comunque consigliabile istituire il libro verbali, nel quale saranno riportate le determinazioni dell'amministratore medesimo. • Si ricorda, peraltro, che la norma non prevede espressamente l'istituzione di tale libro qualora manchi l'organo collegiale. 	
LIBRO VERBALI COLLEGIO SINDACALE	<ul style="list-style-type: none"> • Tutte le riunioni del collegio debitamente sottoscritte. • Relazione al bilancio. • Motivazioni di dissenso ex art. 2404 c.c. 	



CONTABILIZZAZIONE DELL'AUTOLIQUIDAZIONE INAIL

Dopo la scadenza del termine per presentare l'autoliquidazione Inail, si riassumono le modalità di contabilizzazione dei premi versati.

Esempio n. 1 Modello F24 per pagamento acconto e saldo Inail in unica rata

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI									
	codice sede	codice ditta	c.c.	numero di riferimento	causale	importi a debito versati	importi a credito compensati		
INAIL	13500	00787878	39	902023	P	1.650,00			
									SALDO (I-L)
						1.650,00			1.650,00
									SALDO (M-N)
FIRMA									
									SALDO FINALE
									EURO + 1.650,00

Esempio n. 2 Acconto e saldo Inail

		A - Acconto		
		16.02.n		
SP C II 5 quater	SP C IV 1	Acconto Inail a Banca c/c	1.570,00	
		Versamento acconto Inail esercizio "n".		
		B1 - Contributi di competenza con posizione finale a debito		
		31.12.n		
CE B 9 b	SP D 13	Assicurazione infortuni a Diversi	40,00	1.610,00
	SP C II 5 quater	Inail c/versamento a Inail c/versamento	1.570,00	
		Contributi Inail dell'anno "n".		
		B2 - Contributi di competenza con posizione finale a credito		
		31.12.n		
CE B 9 b	SP C II 5 quater	Diversi a Acconto Inail	1.570,00	1.570,00
SP C II 5 quater		Assicurazione infortuni 1.500,00		
		Credito Inail 70,00		
		Contributi Inail dell'anno "n".		
		C1 - Pagamento posizione finale a debito (B1)		
		16.02.n+1		
SP D 13	SP C IV 1	Diversi a Banca c/c	1.650,00	1.650,00
SP C II 5 quater		Inail c/versamento 40,00		
		Acconto Inail 1.610,00		
		Versamento saldo contributi Inail anno "n" e acconto anno "n+1".		
		C2 - Pagamento posizione finale a credito (B2)		
		16.02.n+1		
SP C II 5 quater	SP C II 5 quater	Acconto Inail a Diversi	1.500,00	1.500,00
	SP C IV 1	a Credito Inail 70,00		
		a Banca c/c 1.430,00		
		Versamento acconto anno "n+1" al netto del credito residuo anno "n".		


NON SOLO IMPRESA

DOMANDA DI ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE-QUATER

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha messo a disposizione l'applicativo per presentare la domanda adesione alla rottamazione dei ruoli di cui all'art. 1 cc. 231 e ss. L. 197/2022. Si ricorda che per effetto dell'art. 1, c. 235 la domanda di adesione deve essere trasmessa con modalità esclusivamente telematiche entro il 30.04.2023.

Accedendo all'interno del sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (<https://www.agenziaentrateiscossione.gov.it/it/>) sono disponibili due modalità alternative per presentare la domanda di adesione: 1) on-line in area riservata e 2) on-line in area pubblica.

Nel caso in cui i carichi rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 1, cc. 231-252 L. 197/2022 siano oggetto dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento instaurati ex L. 3/2012 o ex D.Lgs. 14/2019, la domanda di adesione può essere presentata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), inviando il modello DA-LS-2023 alla casella PEC di riferimento indicata nello stesso modello.

Successivamente, l'agente della riscossione, entro il 30.06.2023, comunica l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; in ogni caso, entro il 31.07.2023 devono essere pagati tutti gli importi (se non rateizzati) oppure la prima rata.

DOMANDA DI ADESIONE	<p>La domanda di adesione deve essere presentata con modalità esclusivamente telematiche entro il 30.04.2023.</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="411 786 628 927"> Online in area riservata </td> <td data-bbox="628 786 1481 927"> <p>Si accede all'area riservata con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi.</p> <p>Si compila il form e si indicano le cartelle/avvisi che intendi inserire nella domanda di adesione.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="411 954 628 1010"> Online in area pubblica </td> <td data-bbox="628 954 1481 1010"> <p>Compila il form, allegando la documentazione di riconoscimento e indicando e-mail per avere la ricevuta della domanda di adesione (R-DA-2023).</p> </td> </tr> </table>	Online in area riservata	<p>Si accede all'area riservata con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi.</p> <p>Si compila il form e si indicano le cartelle/avvisi che intendi inserire nella domanda di adesione.</p>	Online in area pubblica	<p>Compila il form, allegando la documentazione di riconoscimento e indicando e-mail per avere la ricevuta della domanda di adesione (R-DA-2023).</p>
Online in area riservata	<p>Si accede all'area riservata con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi.</p> <p>Si compila il form e si indicano le cartelle/avvisi che intendi inserire nella domanda di adesione.</p>				
Online in area pubblica	<p>Compila il form, allegando la documentazione di riconoscimento e indicando e-mail per avere la ricevuta della domanda di adesione (R-DA-2023).</p>				
COMUNICAZIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI	<p>Entro il 30.06.2023 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione invia al contribuente una l'ammontare degli importi dovuti e i moduli precompilati con la scadenza dei pagamenti.</p>				
MISURA DELLA DEFINIZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • I debiti possono essere estinti versando le somme dovute: <ul style="list-style-type: none"> - a titolo di capitale; - quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. • Sono abbattuti e non devono essere versati: <ul style="list-style-type: none"> - gli importi affidati a titolo di interessi e sanzioni; - gli interessi di mora ex art. 30, c. 1 D.P.R. 602/1973; - le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui crediti previdenziali (c.d. sanzioni civili, di cui all'art. 27, c. 1 D.Lgs. 46/1999); - gli aggi per l'agente della riscossione, ex art. 17 D.Lgs. 112/1999. 				
TERMINI DI VERSAMENTO	<ul style="list-style-type: none"> • Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato in un'unica soluzione, entro il 31.07.2023 oppure con un massimo di 18 rate (5 anni), così ripartite: <ul style="list-style-type: none"> - le prime 2 per un importo pari al 10% delle somme dovute, entro il 31.07.2023 (1^a rata) ed entro il 30.11.2023 (2^a rata); - le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, scadenti il 28.02, il 31.05, il 31.07 e il 30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2024. 				



DOMANDA PER DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE PENDENTI

Con il provvedimento n. 30294/2023 è stato approvato il modello per la presentazione telematica della domanda di adesione alla definizione agevolata delle controversie pendenti, disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, unitamente alle relative istruzioni. Per ciascuna autonoma controversia, ossia relativa al singolo atto impugnato, **il contribuente deve presentare una distinta domanda di definizione entro il 30.06.2023**. Nelle more dell'attivazione del servizio di trasmissione telematica, è consentita la presentazione della domanda tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ufficio che è parte nel giudizio. Per la definizione delle liti che hanno come controparte l'Agenzia delle Dogane dovrà essere approvato un ulteriore modello di domanda.

CONTROVERSIE DEFINIBILI CON DOMANDA

- **La domanda di definizione deve essere presentata, per ciascuna controversia autonoma**, dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.
- Sono definibili le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, **pendenti in ogni stato e grado del giudizio**, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, **alla data del 1.01.2023**.
- **Non sono definibili** le controversie riguardanti:
 - le risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea;
 - l'Iva riscossa all'importazione;
 - le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE

- **Entro il 30.06.2023**, per ciascuna controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato, deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate una distinta domanda di definizione, esente dall'imposta di bollo, mediante trasmissione telematica.
- **In attesa dell'attivazione del servizio di trasmissione telematica**, è consentita la presentazione della domanda di definizione tramite invio all'indirizzo Pec dell'Ufficio che è parte nel giudizio.
- **La trasmissione telematica è effettuata esclusivamente:**
 - direttamente dai contribuenti richiedenti;
 - mediante un intermediario;
 - con uso esclusivo dei canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE DELLA DOMANDA

- **La domanda di definizione, debitamente sottoscritta** dal richiedente e dal soggetto eventualmente incaricato della trasmissione telematica, **deve essere conservata:**
 - a cura del richiedente stesso fino alla definitiva estinzione della controversia;
 - unitamente ai documenti relativi ai versamenti effettuati, sia in pendenza di giudizio sia in sede di definizione agevolata della controversia.
- Sono **tempestive** le domande trasmesse entro la scadenza prevista, ma scartate dal servizio telematico, **se ritrasmesse entro i 5 giorni lavorativi successivi** alla data di emissione della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesti il motivo dello scarto.

TERMINI DI VERSAMENTO E PERFEZIONAMENTO

- Il pagamento delle somme dovute o della 1^a rata deve essere effettuato, mediante modello F24 **entro il 30.06.2023**.
 - Il **pagamento rateale** è ammesso solo nel caso in cui **l'importo netto dovuto sia superiore a € 1.000,00** per ciascuna controversia autonoma.
 - Le **somme superiori a € 1.000:**
 - possono essere versate in un **massimo di 20 rate trimestrali di pari importo;**
 - sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata.
 - **Non** è ammessa la **compensazione**.
 - **La definizione si perfeziona** (salvo diniego):
 - **pagando, entro il 30.06.2023**, l'intera somma da versare oppure la 1^a rata;
 - presentando la **domanda entro lo stesso termine**.
- In assenza di importi da versare**, la definizione si perfeziona presentando la sola domanda.



[COMPILAZIONE MODELLO](#)


TASSI DI USURA

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato i tassi di interesse effettivi globali medi, rilevati ai sensi della legge sull'usura, per le operazioni che saranno effettuate nel periodo che intercorre **tra il 1.01.2023 e il 31.03.2023**.

Categorie di operazioni	Classi di importo in unità di euro	Tassi medi	Tassi soglia
Aperture di credito in conto corrente	Fino a € 5.000,00	11,53	18,4125
	Oltre € 5.000,00	8,92	15,1500
Scoperti senza affidamento	Fino a € 1.500,00	16,20	24,2000
	Oltre € 1.500,00	15,86	23,8250
Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori	Fino a € 50.000,00	8,04	14,0500
	Da € 50.000,00 a € 200.000,00	6,36	11,9500
	Oltre € 200.000,00	4,46	9,5750
Credito personale		11,61	18,5125
Credito finalizzato		10,81	17,5125
Factoring	Fino a € 50.000,00	4,42	9,5250
	Oltre € 50.000,00	4,12	9,1500
Leasing immobiliare	A tasso fisso	6,08	11,6000
	A tasso variabile	4,65	9,8125
Leasing autoveicoli e aeronavali	Fino a € 25.000,00	9,31	15,6375
	Oltre € 25.000,00	8,51	14,6375
Leasing strumentale	Fino € 25.000,00	10,02	16,5250
	Oltre € 25.000,00	7,11	12,8875
Mutui con garanzia ipotecaria	A tasso fisso	4,61	9,7625
	A tasso variabile	3,73	8,6625
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione	Fino € 15.000,00	12,66	19,8250
	Oltre € 15.000,00	8,69	14,8625
Credito revolving		16,99	24,9900
Finanziamenti con utilizzo di carte di credito		12,85	20,0625
Altri finanziamenti		13,17	20,4625

Avvertenza

- Ai fini della determinazione degli interessi usurari i tassi rilevati devono essere aumentati di 1/4, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali.
- La differenza tra il limite e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali.



ACQUISTO “PRIMA CASA” SENZA IMPOSTE PER GIOVANI UNDER 36 ANNI

L'art. 64 D.L. 73/2021 ha introdotto agevolazioni per l'acquisto della “prima casa” da parte dei soggetti con età non superiore a 36 anni e con bassi redditi, **con riferimento agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26.05.2021 e il 30.06.2022**. La L. 234/2021 ha prorogato le agevolazioni agli atti stipulati fino al **31.12.2022** e successivamente la legge di Bilancio 2023 estende l'orizzonte temporale **fino al 31.12.2023**.

ACQUISTO “PRIMA CASA” SOGGETTA A IMPOSTA DI REGISTRO¹⁻²

- Per determinati soggetti, l'acquisto della “prima casa” è **esente** da imposta di registro, nonché dalle imposte ipocatastali con **riferimento agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26.05.2021 e il 31.12.2023**.
- L'esenzione dall'imposta opera anche per l'imposta di bollo, seppur non espressamente richiamata dall'art. 64, c. 6 D.L. 73/2021, poiché il trattamento applicabile non può essere peggiorativo rispetto a quello previsto per l'agevolazione “prima casa” ordinaria.
- Tali esenzioni sono applicabili con riferimento agli atti traslativi a titolo oneroso della “prima casa” qualora l'acquisto sia effettuato:
 - **da soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato** (conseguentemente, l'agevolazione, per l'anno 2023 è applicabile ai soggetti che effettuano l'acquisto della “prima casa” e che sono nati nel 1988 ovvero successivamente);
 - **purchè tali soggetti abbiano un ISEE** (indicatore della situazione economica equivalente) **non superiore a € 40.000 annui**.
- Affinchè sia applicabile l'agevolazione rimangono ferme le disposizioni contenute nella nota II-bis all'art. 1, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986 concernente le caratteristiche della “prima casa”.
- L'agevolazione non può essere applicabile con riferimento agli immobili abitativi c.d. di lusso (identificati dalle categorie catastali A1, A8 e A9).
- L'esenzione, fermo restando i presupposti richiamati precedentemente, è **applicabile anche per gli atti traslativi o costitutivi**:
 - della nuda proprietà;
 - dell'usufrutto;
 - dell'uso;
 - dell'abitazione,
 - aventi come oggetto la “prima casa”.

ACQUISTO “PRIMA CASA” SOGGETTA A IVA¹⁻²

- Qualora l'acquisto della “prima casa” sia soggetta a Iva, è attribuito agli acquirenti “che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è stipulato” (e con riferimento agli atti stipulati nel periodo compreso tra il **26.05.2021 e il 31.12.2023**), un **credito d'imposta di ammontare pari all'Iva corrisposta** in relazione all'acquisto.
- Ne consegue che l'acquirente della “prima casa” potrà recuperare l'Iva che è pagata al fornitore soggetto passivo.
- Il credito d'imposta potrà essere:
 - portato in **diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni** dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
 - **utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi** delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto;
- **utilizzato in compensazione** (codice tributo “6928”).
- Il credito d'imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.

IMPOSTA SUI FINANZIAMENTI

I finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo, per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti prescritti, **sono esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative**, prevista, in mancanza di tale agevolazione, in ragione dello 0,25%.

Note

1. L'agevolazione “prima casa” per gli under 36 è fruibile anche per gli acquisti effettuati in sede di **asta giudiziaria** (Interp. Ag. Entrate 4.10.2021, n. 653).
2. Non è possibile applicare l'esenzione già in sede di stipula del **contratto preliminare** di acquisto. Fermo restando l'assoggettamento all'imposta fissa di registro del contratto preliminare, è possibile, in presenza delle condizioni di legge, **recuperare l'imposta proporzionale versata** relativamente ad acconti e caparra. Successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita oggetto di agevolazione può essere presentata **istanza di rimborso** per il recupero dell'imposta proporzionale versata per acconti e caparra in misura superiore all'imposta di registro dovuta per il contratto definitivo.


PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI MARZO 2023

Scad. 2023	Tributo Contributo	Descrizione
Giovedì 2 marzo	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza dal 1.02.2023, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
Mercoledì 8 marzo	Mod. 730 precompilato	Spese sanitarie - Per le spese e i relativi rimborsi del 2022, l'opposizione all'invio dei relativi dati all'Agenzia delle Entrate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata può essere effettuata dal 9.02 al 8.03.2023, accedendo all'area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria , tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite SPID.
Mercoledì 15 marzo	Iva	Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.
		Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.
		Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.
Mercoledì 15 marzo	Associazioni sportive dilettantistiche	Operazioni con l'estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegare al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in linea generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni, come le fatture differite) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.
		Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
Giovedì 16 marzo	Imposte dirette	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).
	Iva	Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
		Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di febbraio 2023, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di gennaio 2023.
	Imposta sugli intrattenimenti	Versamento - Termine per il versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell'Iva a debito emergente dalla dichiarazione annuale, nel caso in cui il relativo importo superi € 10,33 (€ 10,00 per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).
Imposta sulle transazioni finanziarie	Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.	
		Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).

INFORMAZIONI UTILI – MARZO 2023

Scad. 2023	Tributo Contributo	Descrizione		
Giovedì 16 marzo (segue)	Inps	Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24. Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. Agricoltura - Le aziende che impiegano manodopera agricola devono versare i contributi previdenziali ed assistenziali per gli operai a tempo determinato e indeterminato, relativamente al 3° trimestre 2022.		
		Assistenza fiscale	Ricezione dei dati mod. 730-4 - Termine di invio telematico della comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi al mod. 730-4 per il 2023 (quadro CT della Certificazione Unica) per i sostituti d'imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l'apposito modello per la comunicazione e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente ovvero che non hanno provveduto all'aggiornamento dell'indirizzo telematico in caso di variazione dell'intermediario (Circ. Ag. Entrate 3/E/2019). Certificazione Unica 2023 - Termine di invio all'Agenzia delle Entrate, per via telematica e di consegna ai percipienti della certificazione unica. L'inoltro all'Agenzia delle Entrate potrà avvenire entro il 31.10.2023 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.	
		Sostituti d'imposta	Adempimento - Termine entro il quale deve essere rilasciata al percettore di utili societari la certificazione relativa agli utili corrisposti nel 2022.	
		Certificazione utili societari Tassa concessioni governative	Versamento - Termine di versamento della tassa annuale di concessione governativa per la bollatura e numerazione in misura forfettaria dei libri e registri delle società di capitali e dei consorzi tra enti.	
	Mod. 730 precompilato		Spese di istruzione, funebri, frequenza asili nido, recupero edilizio e riqualificazione energetica - Entro il 16.03 università statali e non statali devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate, per ciascuno studente, una comunicazione delle spese di istruzione sostenute nel 2022. Allo stesso modo, i soggetti che emettono fatture relative a spese funebri devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese funebri sostenute nel 2022, con riferimento a ciascun decesso. Gli asili nido pubblici e privati e gli altri soggetti a cui sono versate le rette relative alla frequenza dell'asilo nido devono trasmettere, entro il 16.03, all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle rette per la frequenza degli asili nido sostenute nel 2022. Banche e Poste devono inviare all'Agenzia Entrate i dati relativi ai bonifici per spese di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute nel 2022 (D.M. Finanze 13.01.2016). Condominio - Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate, gli amministratori di condominio trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 16.03 di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini (D.M. Economia 1.12.2016).	
			Spese veterinarie - Termine di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria delle spese veterinarie relative al 2022 (art. 16-bis, c. 4 D.L. 124/2019). Spese scolastiche - I soggetti di cui all'art. 1 della L. 10.03.2000, n. 62 (scuole statali e paritarie), costituenti il sistema nazionale di istruzione, comunicano all'Agenzia delle Entrate in via obbligatoria a partire dall'anno d'imposta 2022, le informazioni riguardanti le spese scolastiche e le erogazioni liberali agli istituti scolastici e i relativi rimborsi, con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti iscritti agli istituti scolastici e dei soggetti pagatori (prov. Ag. Entrate 9.02.2021, n. 39069). Erogazioni liberali - Onlus, Aps, Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse storico, artistico e paesaggistico ovvero lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate una comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili o detraibili, eseguite nell'anno precedente da persone fisiche. L'invio è obbligatorio a partire dai dati relativi all'anno d'imposta 2022 per gli enti i cui ricavi, rendite, proventi sono superiori a € 220.000,00 (D.M. Finanze 3.02.2021).	
			Superbonus 110%	Comunicazione opzione - Termine di invio all'Agenzia delle Entrate della comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in relazione alle spese per interventi edilizi effettuati nell'anno precedente (artt. 119-121 D.L. 34/2020 - provvedimento Agenzia Entrate 3.02.2022).
			Crediti d'imposta energetici	Comunicazione - Termine entro il quale devono essere comunicati all'Agenzia delle Entrate i crediti d'imposta energia maturati nel 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora utilizzato (art. 1, c. 6 D.L. 176/2022).
			Conai	Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.
			Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
Lunedì 20 marzo				
Sabato¹ 25 marzo				

INFORMAZIONI UTILI – MARZO 2023

Scad. 2023	Tributo Contributo	Descrizione
Giovedì 30 marzo	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
	Bilancio	Adempimento - Termine di redazione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione. Entro il 30.03 il bilancio e la relazione devono essere trasmessi agli organi di controllo.
	Iva	Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
		Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
		Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.
	Regolarizza-zio-ne errori formali	Versamenti - Entro il 31.03.2023 deve essere versata la 1ª o unica rata (art. 1, cc. 166 -173 L. 197/2022).
	Ravvedimento speciale	Versamento - Termine della 1ª o unica rata degli importi dovuti per la regolarizzazione delle dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso al 31.12.2021 e ai periodi precedenti ancora accettabili (art. 1, cc. 174-178 L. 197/2022).
	Regolarizza-zio-ne omessi versa-menti	Versamento - Termine di versamento della 1ª o unica rata dovuta per regolarizzare l'omesso o carente versamento di rate dovute per acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale (art. 1, c. 219-221 L. 197/2022).
	Credito d'impo-sta per carburanti in agricoltura	Utilizzo - Il credito di imposta per le spese sostenute per l'acquisto di carburanti utilizzato per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca effettuate nel 3° trimestre solare dell'anno 2022 è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 entro la data del 31.03.2023 (art. 1, c. 51 L. 197/2022). Il disegno di legge di conversione del D.L. Milleproroghe sposta il termine al 30.06.2023.
	Inps	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
		Fringe benefit - Termine entro il quale effettuare il conguaglio contributivo dei fringe benefit erogati ai dipendenti oltre il limite di € 3.000 (Mess. Inps 4616/2022).
		Contributi volontari - Termine di versamento dei contributi volontari relativi al 4° trimestre 2022, mediante gli appositi bollettini rilasciati dall'Inps.
	Libro unico del lavoro	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
Lavoro agile	Per lavoratori fragili - Fino al 31.03.2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal D.M. Salute 4.02.2022, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento (art. 1, c. 306 L. 197/2022). Un emendamento al decreto Milleproroghe sposta il termine al 30.06.2023.	
Firr	Versamento - Termine ultimo per provvedere, da parte della ditta mandante, al versamento del contributo annuale, maturato nel 2022, relativo al trattamento di fine rapporto degli agenti e rappresentanti di commercio, istituito presso l'Enasarco, mediante versamento telematico.	
Bonus pubblicità	Comunicazione - Entro il 31.03.2023 è possibile presentare la comunicazione per l'accesso al credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali da effettuare nel 2023.	
Enti associativi	Modello EAS - Termine di invio telematico del modello EAS qualora nel 2022 si siano verificate variazioni dei dati precedentemente comunicati.	
Erogazioni liberali alla cultura	Comunicazione - Termine per la comunicazione, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate dell'elenco dei soggetti che hanno effettuato erogazioni liberali per progetti culturali nell'anno 2022 e del relativo ammontare [art. 100, c. 2, lett. m) Tuir].	
Enti locali	Bilanci preventivi - Termine di approvazione dei bilanci di previsione 2023-2025 degli enti locali (D.M. 13.12.2022).	

Nota¹

- Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.).
- L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
- I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
- Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].



STUDIO REGIS

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

SE HAI BISOGNO
DI ULTERIORI INFORMAZIONI
CONTATTA IL NOSTRO STUDIO.

SITO: **WWW.STUDIOREGIS.NET**

EMAIL: **STUDIO@STUDIOREGIS.NET**

TEL: **+39 0372 53561**